

REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CHIAMATA DI
PROFESSORI ORDINARI E DI PROFESSORI ASSOCIATI DICHIARATI IDONEI A
SEGUITO DI PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVE DI CUI ALLA LEGGE
3.7.1998, N. 210, DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA,
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L.GS 6.4.2006, N. 164
(Emanato con D.R. n. 180 del 12 Gennaio 2007, in vigore dal 25 Settembre 2006; pubblicato nel
Bollettino Ufficiale n. 67)

ART. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs 6.4.2006, n. 164, disciplina le procedure per la chiamata di professori ordinari e di professori associati, risultati idonei in procedure di valutazione comparativa indette dall'Università di Siena o da altra Università, ai sensi della Legge 3.7.1998, n. 210.

ART. 2
Attivazione della chiamata su procedure di valutazione comparativa
indette dalla medesima Università

1. Nel caso in cui la procedura di valutazione comparativa sia stata attivata dall'Università di Siena secondo le norme in vigore fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 6.4.2006, n. 164, o comunque non oltre il 30 giugno 2006, una volta conclusi i lavori della Commissione ed accertata da parte del Rettore la regolarità formale degli atti nelle forme previste dalla legge, ne viene data tempestiva comunicazione a cura dell'Amministrazione alla Facoltà che ha richiesto il bando.
2. La Facoltà, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione assunta entro 60 giorni dal decreto di accertamento della regolarità degli atti, approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina del candidato risultato idoneo o di uno di essi, ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro, specificandone in delibera le ragioni, in relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, rispetto a quanto espresso dalla Commissione giudicatrice.
3. Qualora deliberi di non procedere alla chiamata, la Facoltà, decorso il termine di 60 giorni dal decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può richiedere la copertura del posto proponendo la nomina di un altro candidato, risultato idoneo in procedure espletate presso altre

sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare, che non sia stato chiamato entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità dei relativi atti, ovvero deliberare l'avvio di nuove procedure di reclutamento ai sensi di quanto previsto dalla Legge 4.11.2005, n. 230 e dal D.Lgs. 6.4.2006, n. 164.

4. Qualora la Facoltà lasci decorrere il termine di cui al comma 2 senza deliberare ai sensi dello stesso comma, può avvalersi delle procedure di cui al comma 3 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.
5. Qualora il docente chiamato ai sensi del comma 2 rinunci alla chiamata stessa perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri Atenei.

ART. 3

Attivazione della chiamata su procedure di valutazione comparativa indette da altre Università o per ulteriori esigenze didattiche e scientifiche

1. Le Facoltà, qualora risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate e nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e) del decreto legge 31.1.2005, n. 7, convertito nella legge 31.3.2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 7.12.1997, n. 449 e all'art. 1, comma 105, della Legge 30.12.2004, n. 311 e secondo le modalità stabilite dagli Organi di Ateneo, possono proporre per la chiamata e la nomina in ruolo, con motivata deliberazione approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa relative a professori ordinari e associati indette da altre sedi universitarie, i quali non siano stati chiamati.
2. La norma di cui al comma 1 si applica anche nel caso di idonei in procedure bandite dalla medesima Università per le quali sia già stato chiamato uno degli idonei, a condizione che l'ulteriore chiamata avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1 e sia motivata da ulteriori esigenze didattiche e scientifiche.
3. E' condizione per la chiamata che l'idoneità sia stata conseguita entro i termini di validità previsti dalla normativa in vigore.

ART. 4

Provvedimento di nomina in ruolo

1. La nomina è disposta con decreto del Rettore e decorre di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella

parte residua dell'anno accademico, accertate da espressa delibera da parte della Facoltà richiedente ed approvate dal Senato Accademico.

Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre Università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le Università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza.

Il provvedimento di nomina degli interessati è tempestivamente inviato al CINECA, sulla base delle indicazioni ministeriali.

ART. 5 ***Disposizioni finali e efficacia***

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il presente Regolamento è immediatamente efficace a decorrere dal 25 settembre 2006, data di approvazione del Senato Accademico, fatto salvo il prescritto parere del MUR previsto dall'art. 6 della Legge 168/89.